



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**AVVISO
PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE**

**ATTIVITA' A VALERE SULLA
“QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ” - ANNUALITÀ 2020
CUP: F81H20000150001**

PREMESSA

- **VISTA** la Legge di Stabilità 2016 Legge 28 Dicembre 2015 n. 208, art. 1 comma 386, con la quale è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, destinato a garantire il graduale raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali;
- **ATTESO** che il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale è beneficiario diretto dei fondi delle Politiche Sociali a valere sulle diverse misure di intervento quali Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.) - Fondo Regionale per le Politiche Sociali (F.R.P.S.), Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, “PON Inclusione”, Avviso 3/2016 e Avviso 1/2019 PaIS; Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) triennio 2018-2020 (istituito all'interno del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dalla Legge di Stabilità 2016) ed ha avviato una gestione unitaria, integrata delle diverse risorse evitando sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi;
- **RICHIAMATE** le Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2020, per il rafforzamento degli interventi di inclusione sociale, attraverso la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale finalizzati a favorire l'autonomia e la riabilitazione delle persone;

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'attivazione dei tirocini di inclusione sociale di cui al presente Avviso Pubblico, la normativa di riferimento è la seguente:

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 (FSE 2014-2020);
- Regolamento (UE) n. 223/2014 istitutivo del Fondo di Aiuti Europei Indigenti, art. 26, punto 2, lett. A),c) e) che prevede una specifica Misura, la n. 4, sulla deprivazione materiale dei senza dimora
- Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione di Esecuzione

- della Commissione (di seguito Decisione) C 2014 n. 10130 del 17/12/2014 e successive;
- Legge n. 328 dell'08/11/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge n. 208, art. 1, comma 386, del 28/12/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
- D. Lgs. n. 147 del 15/09/2017, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- D. Lgs. n. 4 del 28/01/2019, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 28 dicembre 2020, recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" annualità 2020;
- DDG n. 1527 del 12/02/2019 "attuazione DGR n. 472 del 29.10.2018 "recepimento linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015".
- Per quanto non espressamente in elenco, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 2 – FINALITA' E DURATA DELLA MISURA ATTIVATA

1. Con il presente Avviso Pubblico, l'ATS di Caulonia intende formulare un elenco di tirocinanti, all'interno della quale sarà individuato un contingente di n. 132 tirocinanti da destinare alla misura di "Tirocini di Inclusione Sociale" (TIS) previsti dal Progetto, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone che si trovino in condizione di maggiore criticità e vulnerabilità, tra quelle prese in carico dal Servizio Sociale Professionale comunale, beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), tra quelli aventi i requisiti di cui al successivo art. 4.
2. I benefici economici concessi con il presente Avviso saranno subordinati alla durata effettiva del tirocinio intrapreso dal tirocinante, individuato nell'ambito del suddetto elenco di tirocinanti secondo le modalità indicate al successivo art. 9, e comunque non potranno avere una durata superiore a 6 (sei) mesi a decorrere dall'avvio del tirocinio stesso presso la struttura ospitante selezionata tra quelle che avranno manifestato interesse.
3. L'indennità monetaria mensile, riconosciuta a titolo di rimborso forfettario omnicomprensivo per la partecipazione alle attività di tirocinio di inclusione sociale presso la struttura ospitante indicata, calcolata secondo i criteri stabiliti al successivo art. 9, punto 3, è destinata a coprire interamente i costi dell'attività svolta presso il soggetto ospitante ed è corrisposta al tirocinante a fronte di una partecipazione pari almeno al 70% del monte ore previsto nel mese solare di riferimento, così come definito nel "Progetto personalizzato" di cui al successivo art. 8 del presente Avviso Pubblico, fatte salve diverse previsioni stabilite nel predetto "Progetto personalizzato".

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE

1. Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finanziati con risorse a valere sul Fondo Povertà Annualità 2020 per un importo complessivo pari ad € 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00), giusta determina di impegno n. 464 del 30/12/2021 RG 1339 del 31/12/2021 a valere sul Capitolo n. 1412.10 del Bilancio, finalizzato a coprire i costi per le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati a terzi, per le coperture assicurative

INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le indennità di partecipazione e quanto altro necessario ed ammissibile ai sensi delle Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà2- annualità 2020.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA MISURA DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. REQUISITI

1. L'elenco dei tirocinanti ammessi sarà composto da n. 132 beneficiari.
2. Potranno presentare domanda di partecipazione alla misura dei tirocini di inclusione sociale, tutti i soggetti che, a pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico risultino in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:
 - a. siano beneficiari o familiari appartenenti al medesimo nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RdC);
 - b. abbiano sottoscritto il Patto per l'Inclusione;
 - c. siano disoccupati o inoccupati;
 - d. non siano stati esonerati e/o esclusi da un progetto PUC;
 - e. non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro;
 - f. non beneficino di altre misure di sostegno al reddito, differenti da quelle indicate nel precedente punto a.
3. I requisiti prescritti saranno auto dichiarati, dal soggetto interessato, all'atto di presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riserva di accertamento da parte dell'Amministrazione, anche a campione, del loro effettivo possesso. Ai sensi dell'art.75 del richiamato decreto, e fermi restando quanto previsto dall'art.76 dello stesso, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.
4. L'indennità monetaria mensile connessa alla misura dei tirocini di inclusione sociale di cui al presente Avviso Pubblico, sarà riconosciuta esclusivamente ai tirocinanti individuati, all'interno dell'elenco, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

ART.5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I richiedenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 2, del presente Avviso Pubblico, potranno candidarsi alla misura di cui all'Avviso in oggetto esclusivamente compilando il "Modello di domanda – Tirocini di Inclusione Sociale", disponibile presso lo sportello dell'ATS di Caulonia, sul sito istituzionale dell'Ente e sui siti dei Comuni ricadenti nel territorio dell'ATS e facendolo pervenire agli Uffici Comunali tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.caulonia@asmepec.it oppure con consegna a mano al protocollo del comune di Caulonia sito in via B. Postorino, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino a **giorno venerdì 20 maggio 2022 ore 13.00**. Il Comune di Caulonia è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità in caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente¹. L'invio tramite PEC dovrà essere effettuato in un unico file formato PDF.
2. Il "Modello di domanda– Tirocini di Inclusione Sociale", a pena di inammissibilità dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal candidato e dovrà avere in allegato copia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

¹ Ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini di scadenza per la PEC vale la data e l'ora riportata sulla ricevuta di avvenuta consegna.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e/o ulteriori informazioni utili alla valutazione dell'istanza pervenuta nei termini;
4. Tutte le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della formulazione dell'elenco dei tirocinanti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande.
5. A valere sul presente Avviso Pubblico potrà essere presentata e finanziata una sola domanda per ciascun nucleo familiare beneficiario di RdC.

ART. 6 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Qualora le istanze ricevute fossero superiori al numero di tirocini previsti, sarà formata una graduatoria dei beneficiari tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- Importo mensile RdC riconosciuto più basso (qualora il nucleo abbia richiesto rinnovo dovrà essere indicato l'ultimo importo percepito);
- Numero componenti del nucleo;
- Numero componenti di minore età;
- Valutazione del Servizio Sociale in relazione a:
 1. Decorrenza dello stato di inoccupazione/disoccupazione (numero di mesi da cui decorre);
 2. Altre politiche attive del lavoro di cui si è usufruito nell'ultimo triennio;
 3. Condizione globale del nucleo familiare.

ART. 7 – AMMISSIBILITA' ED ESITI DELLE DOMANDE

1. L'ATS provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti, per ogni singola domanda pervenuta, secondo i criteri stabiliti al precedente art. 6;
2. L'Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco riportante i tirocinanti ammessi identificati con numero di protocollo istanza a tutela della privacy;
3. Nello specifico, stanti i criteri fissati nel richiamato art. 6 del presente Avviso Pubblico, le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se:
 - a. Complete in tutte le parti e corredate della documentazione prevista;
 - b. Presentate secondo le modalità e nei termini fissati al precedente art.5.
4. L'Amministrazione provvederà a comunicare ai soggetti inseriti nell'elenco dei non ammessi le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
5. Ai fini di cui al presente Avviso Pubblico e comunque all'esito di un positivo riscontro conseguente all'istruttoria realizzata secondo le modalità di cui al successivo art. 8, sarà predisposta l'attivazione dei tirocini di inclusione sociale presso le strutture ospitanti di volta in volta individuate tra quelle che, avendone i requisiti, avranno manifestato il loro interesse a partecipare all'Avviso Pubblico "Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti disponibili ad ospitare i beneficiari di tirocini di inclusione sociale" nell'ambito delle attività previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 28 dicembre 2020, recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" annualità 2020.
6. Sulla base di eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili e/o a seguito di economie che dovessero realizzarsi per la fuoriuscita dalla platea degli aventi diritto dei soggetti che abbiano frattanto trovato un'occupazione o abbiano raggiunto i limiti di età o per altre cause di decadenza dal Progetto di cui al presente Avviso Pubblico, l'Amministrazione potrà disporre l'ulteriore

attivazione di tirocini di inclusione sociale, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, ovvero prorogare la durata delle attività previste per i tirocinanti già avviati alla misura dei tirocini di inclusione sociale e assegnatari del contributo economico mensile ad esso associato.

ART. 8 – PROGETTO PERSONALIZZATO

1. Il “Progetto personalizzato” rappresenta lo strumento principale attraverso cui si concorre al superamento della condizione di svantaggio preesistente che influenza negativamente lo sviluppo di un’ autonomia sufficientemente adeguata nel soggetto interessato ai sensi del DDG n. 1527 del 12/02/2019 “attuazione DGR n. 472 del 29.10.2018 "recepimento linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015".
2. Costituisce requisito essenziale ed imprescindibile per l’attivazione e partecipazione del tirocinante alle attività di tirocinio di inclusione sociale la presa visione e sottoscrizione delle condizioni contenute nel “Progetto personalizzato”, oltre che la completa adesione alle misure e alle prestazioni in esso contenute.
3. Il mancato rispetto del punto precedente comporta l’immediata decadenza dalla misura del tirocinio di inclusione sociale da parte del tirocinante presso la struttura ospitante individuata, e, nei casi peggiori, la definitiva cancellazione dall’elenco dei tirocinanti.

ART. 9 – INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. Ai beneficiari avviati all’attività di tirocinio di inclusione sociale, individuati secondo le modalità definite nel precedente art. 8 del presente Avviso Pubblico, sarà riconosciuta un’indennità monetaria mensile, a titolo di rimborso forfettario onnicomprensivo per la partecipazione alle attività di inclusione sociale previste dal tirocinio.
2. Il valore economico dell’indennità monetaria mensile riconosciuta a fronte dell’attività svolta di tirocinio di inclusione sociale è destinato a coprire interamente i costi dell’attività presso il soggetto ospitante ed è corrisposto al tirocinante a fronte di una partecipazione mensile pari almeno al 70% del monte ore del mese solare di riferimento, così come definito nel “Progetto personalizzato” di cui al precedente art. 8 del presente Avviso Pubblico.
3. L’ammontare dell’indennità monetaria corrisposta al tirocinante che abbia svolto almeno il 70% del monte ore/mese previsto nel “Progetto personalizzato”, è pari ad un valore di € 400,00 lordi mensili;
4. Il tirocinante che non abbia espletato almeno il 70% del monte ore previsto per il mese solare di riferimento, nell’ambito del “Progetto personalizzato” a lui destinato, non avrà diritto all’erogazione dell’indennità monetaria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o altro grave motivato e documentato impedimento oggettivo del tirocinante stesso e previa comunicazione da parte di quest’ultimo al Responsabile del Progetto. In tali casi, l’indennità spettante potrà essere ridotta in misura proporzionale alle ore di tirocinio effettivamente svolte.
5. Il numero di ore mensili di tirocinio previste, dovrà essere espletato, attraverso un impegno giornaliero di almeno 3 (tre) ore consecutive e per un numero di giornate pari a quanto indicato nel “Progetto personalizzato”. Detti progetti, potranno prevedere giornate di durata maggiore in termini di ore di tirocinio da effettuare, fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente europea, nazionale e regionale in materia di tirocinio di inclusione sociale e comunque, nel limite

e nelle ore mensili indicate nel “Progetto personalizzato”. In quest’ultimo caso, il numero di giornate mensili sarà modulato sulla base delle ore giornaliere previste dal progetto.

6. In nessun caso il tirocinio di inclusione sociale svolto presso le strutture ospitanti potrà intendersi come attività lavorativa, pertanto, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione comunale e degli altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’attuazione del Programma.

ART. 10 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ MENSILE SPETTANTE

1. L’indennità di partecipazione di cui al precedente art. 9, sarà erogata con cadenza mensile, previa verifica dello svolgimento di almeno il 70% del monte ore previste nel “Progetto personalizzato”, riferite al mese solare, secondo le seguenti modalità:
 - c. Accredito su conto corrente bancario o postale intestato al tirocinante e comunicato all’atto di sottoscrizione del “Progetto personalizzato”;
 - d. Accredito su carta prepagata;
 - e. Altre modalità di pagamento idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 11 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. L’Amministrazione procederà, nel rispetto della Legge 241/1990, all’adozione del provvedimento di revoca del beneficio concesso nell’ambito della misura di “Tirocini di Inclusione Sociale” di cui al presente Avviso Pubblico, nei seguenti casi:
 - a. Nel caso in cui il tirocinante, senza nessun motivo di impedimento oggettivo o in assenza di comunicazione al soggetto ospitante, non si presenti, nei giorni e orari concordati da “Progetto personalizzato”, a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi nell’arco del medesimo mese solare di riferimento;
 - b. Qualora il tirocinante, per due mensilità consecutive, non abbia espletato il 70% minimo delle ore previste nei due mesi di riferimento (70% per ogni mese solare) senza alcun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione al soggetto ospitante presso cui svolge l’attività di tirocinio;
 - c. Nel caso in cui il tirocinante rifiuti di partecipare alle attività di tirocinio previste nel “Progetto personalizzato” a lui assegnato e da lui stesso condiviso e sottoscritto, senza giustificata e, del caso, documentata motivazione;
 - d. In tutti i casi in cui il tirocinante non rispetti gli obblighi di cui al successivo art. 13 del presente Avviso Pubblico.
2. Per i casi previsti al precedente punto, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del contributo monetario mensile, attestata dalla data di incasso del pagamento spettante, da parte del tirocinante, quest’ultimo sarà tenuto alla restituzione delle medesime somme, in tutto o in parte.
3. Il sopraggiunto provvedimento di revoca, disposto per uno dei casi elencati nel precedente comma 1 del presente articolo, comporta la contestuale esclusione dalla misura di “Tirocini di Inclusione Sociale” e la cancellazione dall’elenco dei tirocinanti.
4. In caso di rinuncia da parte del tirocinante alla misura di “Tirocini di Inclusione Sociale” e/o al contributo economico ad essi associato, anteriormente alla sua erogazione, il soggetto interessato è tenuto ad inviare una comunicazione formale scritta, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, per effetto della quale il contributo concesso si intende ipso iure revocato.

ART. 12 – OBBLIGHI E ULTERIORI DIRITTI DEI TIROCINANTI

1. Il tirocinante per cui sia stato predisposto ed avviato un “Progetto personalizzato” e avviato all’attività di tirocinio presso la struttura ospitante indicata dall’Amministrazione, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. Partecipare alle attività progettuali o alle altre attività di inclusione sociale alle quali è stato assegnato e/o convocato, secondo diligenza, ispirandosi ai principi di buona condotta morale e sociale;
 - b. Attenersi alle indicazioni fornite dal Tutor della struttura ospitante presso cui svolgerà il tirocinio di inclusione sociale, coerenti con il “Progetto personalizzato”, osservando gli orari e il calendario ivi previsti;
 - c. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d. Mantenere la dovuta riservatezza, sia durante sia dopo lo svolgimento delle attività di tirocinio connesse al “Progetto personalizzato”, nello specifico per quanto attiene a dati, informazioni e/o quant’altro dovesse venire a conoscenza durante l’espletamento delle attività ad esso assegnate, in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;

ART. 13 – GARANZIE ASSICURATIVE

1. Al soggetto avviato alla misura di tirocinio di inclusione sociale di cui al presente Avviso Pubblico sarà garantita, a cura della struttura ospitante, l’attivazione di specifica copertura assicurativa:
 - a. Presso l’INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - b. Presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le suddette coperture assicurative saranno stipulate anche a copertura di eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante presso cui il soggetto interessato sarà collocato per lo svolgimento delle attività di tirocinio.
3. In caso di incidente sopraggiunto durante lo svolgimento del tirocinio di inclusione sociale, nell’ambito del “Progetto personalizzato”, la struttura ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia, agli istituti assicurativi e all’Amministrazione, fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla vigente normativa in materia.

ART. 14– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare, modificare in parte o in tutto, annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.
2. La candidatura al presente Avviso Pubblico comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso Pubblico e il rispetto delle norme cui lo stesso si riferisce, comunitarie, nazionale e regionali vigenti in materia e alle quale espressamente si rinvia.

ART. 16 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Sonia Bruzzese – tel. 0964.82036, e – mail: ufficiopianocaulonia@libero.it

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza esclusiva è del Tribunale Civile di Locri. È esclusa espressamente la competenza arbitrale.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato con D. Lgs. n.101/2018).

La Responsabile dell'Ufficio di Piano
ATS Caulonia
Dott.ssa Sonia Bruzzese